

**L.R. 29 dicembre 2020, n. 11:** “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021” – Oggetto assembleare n. 2066/2020

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall’Aula in data 22 dicembre 2020**

## SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2021 ed i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

### **Articolo 1 - Finalità**

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023, nonché specifiche disposizioni per la chiusura dell'esercizio finanziario 2020 (inserite tra le disposizioni del Capo V "*Disposizioni ulteriori e finali*").

## **Capo I**

### **SVILUPPO ECONOMICO**

#### **Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2009**

Al fine di prevedere un maggior sostegno ai soggetti del commercio equo e solidare riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna (enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale) con la modifica legislativa proposta è elevata la percentuale di contributo, di cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna), dall'attuale 40% al 70% per far fronte agli "investimenti funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche".

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 26 del 2009, nell'ambito nell' ambito della Missione 14 Programma 2.

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010**

**Art. 4 - Inserimento dell'articolo 12-bis alla legge regionale n. 1 del 2010**

Le disposizioni in esame ampliano la tipologia degli interventi che la Regione può realizzare a favore delle imprese artigiane nell'ambito della legge regionale n. 1 del 2010 e dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17.

In particolare i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 12 della legge regionale 1 del 2010, introdotti dall'articolo 2, prevedono iniziative di sostegno alla formazione di nuove competenze per adeguarsi ai reali bisogni di moderne competenze dei sistemi produttivi. Mentre il nuovo art. 12bis della medesima legge regionale n. 1 del 2010, introdotto dall'articolo 3, prevede interventi per favorire la digitalizzazione delle imprese artigiane. Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 1 del 2010, nell'ambito nell' ambito della Missione 14 programma 1 , ed alla legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e per la formazione professionale " Programma 2 "Formazione professionale" nonché con risorse del Fondo sociale europeo e ulteriori risorse nazionali e comunitarie che dovessero risultare disponibili.

**Art.5 - Sospensione dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 2017**

In ragione del perdurare dell'attuale condizione di emergenza sanitaria e delle gravi difficoltà che le imprese commerciali stanno attraversando, con particolare riferimento a quelle dell'abbigliamento e calzature, considerate anche le più recenti misure di limitazione, l'emendamento prevede di sospendere in via straordinaria, con riferimento al periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021, il divieto di cui al c. 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 2017 di effettuare, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature,

biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

Detta misura, di carattere straordinario, come richiesto dalle Associazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale, è complementare al posticipo, da effettuarsi con delibera di Giunta regionale, dei saldi invernali all'ultimo sabato del mese di gennaio 2021.

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

**Art. 6 - Modifica all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019**

In ragione del perdurare della condizione di emergenza sanitaria e delle gravi difficoltà che le imprese turistiche stanno attraversando, l'emendamento proroga al 31.12.2021 i termini previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 13 del 2019 (già prorogati in ragione dell'emergenza al 31.12.2020), per l'adozione della deliberazione di Giunta regionale di disciplina delle modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture ricettive extralberghiere, dalla quale diventa obbligatorio per le strutture ricettive extralberghiere che si configurano come: affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico ed attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B) l'utilizzo del CIR pena di sanzioni.

La proroga si rende necessaria in ragione del maturare della attuale scadenza (31.12.2020) di obbligatorietà del CIR in un periodo in cui, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, le predette attività avrebbero oggettive difficoltà ad adeguarsi all'utilizzo di questo nuovo strumento in una situazione di grave difficoltà.

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

**Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2020**

Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), si è stabilito che gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restino in carica fino al 31 dicembre 2020.

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, con il presente articolo si proroga detto termine al 31 maggio 2021, senza comportare alcun onere sul bilancio regionale.

## **Capo II**

### **TERRITORIO E AMBIENTE**

**Art. 8** - *Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004*

L'articolo interviene sull'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 2 (Legge per la montagna) aggiungendo dopo il comma 5-bis un comma 5-ter secondo il quale per le finalità della medesima legge la Regione promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne. A tale fine l'Assessore regionale competente in materia di montagna garantisce la qualità della governance interna ed esterna attraverso misure di coordinamento, indirizzo e coinvolgimento.

L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

**Art. 9** - *Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015*

L'articolo interviene sull'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), prevedendo che la funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto per la relativa attuazione si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

**Art. 10** - *Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015*

L'articolo interviene sull'articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge

regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), posticipando il termine per l'applicazione della tariffa (ovvero del tributo) puntuale in tutti i Comuni emiliano-romagnoli al 31 dicembre 2022. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

**Art. 11** - *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2018*

**Art. 12** - *Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018*

**Art. 13** - *Modifiche all'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018*

Gli articoli 11 e 12 intervengono su alcune disposizioni della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) per adeguarle a novità introdotte dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con legge n. 120 del 2020. Inoltre con l'articolo 13 si rettifica un errore materiale contenuto all'allegato B2, punto B.2.11 della stessa legge regionale n. 4 del 2018.

Gli articoli, essendo di mero adeguamento normativo, non comportano impatti sul bilancio regionale.

**Art. 14** - *Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani*

L'assetto normativo ottenuto con la riforma contenuta del d.lgs. 116 che ha modificato in più parti il d.lgs. n. 152 del 2006 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani, da un lato, e rifiuti speciali, dall'altro, in cui scompare la categoria dei rifiuti assimilati con il conseguente venire meno della potestà regolamentare comunale di assimilazione per qualità e quantità.

In particolare, il comma 10, dell'articolo 238, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L'impatto di tale disciplina richiede rilevanti adeguamenti delle prassi operative che dovranno attuarsi dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), con effetti significativi sulle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti.

Con il presente articolo la Regione intende quindi dettare disposizioni organizzative in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di assicurarne una gestione ordinata e omogenea a seguito delle novità sopra richiamate.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 15 - Disposizioni transitorie**

Con questa disposizione transitoria si intende fissare, per il primo anno di attuazione della legge, il termine per la presentazione della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 14 al 31 marzo.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### **Capo III**

#### **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

#### **Art. 16 - Estinzione dei crediti tributari di modesta entità**

L'articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Nello specifico, è regolata l'attività dell'amministrazione con riferimento ai tributi di competenza regionale al fine di evitare i costi amministrativi legati al recupero di somme di modesto valore. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 17 - Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.**

Con il presente articolo la Regione intende dare massima trasparenza alle attività in atto volte ad accertare la tassa automobilistica, omessa o versata in modo insufficiente, per consentire al cittadino la conoscenza dell'avvio del procedimento.

Si rende, pertanto, necessario intervenire con la norma proposta per dare piena e concreta attuazione ai principi sanciti dalla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) agli artt. 5 (Informazione del contribuente) e 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione), per informare delle attività di controllo attivate dall'amministrazione al fine di garantire che il rapporto tra contribuente e amministrazione sia improntato al principio della collaborazione e della buona fede.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

**Art. 18 - *Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto***

L'articolo in esame, integrando la norma regionale di cui all'art. 6 della L.R. 15 del 2012, intende semplificare gli adempimenti burocratici legati alla trascrizione al PRA del titolo di proprietà a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli per ottenere l'interruzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita. Trattasi di una semplificazione procedurale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 19 - *Tassa automobilistica dei veicoli intestati all'Agenzia della Sicurezza del territorio e alla protezione Civile***

Con l'articolo si estende l'esenzione prevista per i veicoli intestati alla regione ai veicoli intestati alla Agenzia della Sicurezza del territorio e alla protezione Civile, tenuto conto che a fronte di una sostanziale invarianza dal punto di vista economico (il costo è comunque già a carico della Regione in quanto viene trasferito sotto forma di contributo di funzionamento all'Agenzia) si eviterebbe un aggravio di oneri amministrativi che la gestione del pagamento di tale tassa comporta.

L'articolo comporta una minore entrata per la Regione Emilia-Romagna pari ad euro 12.000,00 annui. Tale minore entrata viene coperta dalla riduzione di pari importo del contributo di funzionamento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa della Missione 11 Soccorso civile, Programma 1 Sistema di protezione civile a valere sulla legge regionale 1 del 2005.

**Capo IV  
POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI**

**Art. 20 - *Modifiche dell'articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001***

L'articolo introduce una modifica all'articolo 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) per ampliare le finalità del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, che potrà essere utilizzato per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche sia negli edifici privati (come finora previsto dalla legge regionale) sia negli edifici pubblici.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto



dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2001, nell'ambito della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 2 "Edilizia residenziale popolare e locale e piani di edilizia economica-popolare".

**Art. 21 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2019**

La modifica all'art. 1 della L.R. 16/2019, che eleva la copertura della garanzia regionale sui microcrediti concessi a persone fisiche, non comporta oneri aggiuntivi per la Regione. Nello specifico il Fondo regionale per il sostegno al microcredito di emergenza è già stato istituito con DGR 1925/2019 demandando, per gli esercizi successivi al 2019, alle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4 - "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" .

**Capo V**

**DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI**

**Art. 22 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002**

La disposizione, modificando il comma 4-bis dell'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), amplia la platea dei beneficiari dei contributi per la promozione di iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità previste dal medesimo articolo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto ha copertura nelle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con

riferimento alla legge regionale n. 12 del 2002, nell'ambito della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 1 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo".

**Art. 23 - Modifiche alla legge regionale n. 46 del 1989**

La disposizione ha carattere ordinamentale, disciplinando l'istituzione e l'utilizzo della fascia istituzionale della Regione Emilia - Romagna, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

**Art. 24 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012**

Come precisato dalla stessa legge regionale n. 19 del 21/12/2012 il Fondo è costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). Trattasi di un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011. Pertanto la norma proposta, andando a prorogare la durata del Fondo di solidarietà costituito presso ATERSIR (per i danni economico finanziari a carico del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Assimilati (SGRUA) per il mancato gettito dei rifiuti urbani sino al termine dello stato d'emergenza) non necessita di copertura finanziaria regionale in quanto è autoalimentato dai singoli Piani Economico-Finanziari dei comuni.

**Art. 25 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017**

La disposizione interviene sull'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n.11 (Sostegno all'Editoria Locale), sostituendo la lett. a) del comma 1 e il comma 3-bis, con l'introduzione di nuove disposizioni che consentano, soprattutto nell'attuale momento di crisi e di forte sofferenza, di intervenire con strumenti a sostegno delle imprese dell'informazione e delle imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna, al fine di evitare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale, favorire la qualificazione e innovazione, con l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e una più ampia diffusione di opportunità

e misure a beneficio della comunità regionale in riferimento alla politiche, interventi e servizi della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto per la relativa attuazione si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento della L.R. 11/2017, annualmente disposte con legge di approvazione del Bilancio Regionale, nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali".

**Art. 26** - *Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2014*

Ad integrazione dell'articolo 31 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è istituito il fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal".

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 6 del 2014, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria, PMI e Artigianato per l'esercizio 2021.

**Art. 27** - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018*

La norma, per ragioni di semplificazione, introduce una specifica deroga rispetto al meccanismo autorizzatorio delle convenzioni stipulate con la società in house Art-ER S.Cons.p.A., previsto al comma 1 del medesimo articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 28** - *Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019*

La disposizione prevede la proroga per l'anno 2020 delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 23 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019).

La proroga è giustificata dalla necessità, condivisa con la Città Metropolitana e le Province, di proseguire nell'implementazione del processo di riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per cui la Regione contribuisce al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) anche per l'esercizio 2020.

La disposizione di proroga normativa non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto trova copertura nello stanziamento delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022.

**Art. 29 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2019**

L'articolo modifica i commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2019, avente ad oggetto la rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge n. 185 del 2018 e la relativa disciplina applicativa.

In particolare, la sostituzione delle citate disposizioni è finalizzata a presidiare ulteriormente la posizione creditizia dell'Ente in caso di rapporti patrimoniali pendenti con i consiglieri regionali in carica o cessati, prevedendo una trattenuta in garanzia di una somma pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata del 50 per cento. Si precisa che tale garanzia cautelativa opera rispetto a tutti i rapporti patrimoniali pendenti, di qualsiasi natura giuridica ed indipendentemente dalla fonte e dalla causa dalla quale derivino, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire le eventuali istanze creditizie e recuperatorie dell'Amministrazione.

L'articolo non determina nuovi ed ulteriori oneri, disponendo le modalità di trattenuta cautelare a favore dell'Ente, in caso di rapporti patrimoniali pendenti tra l'Ente stesso ed i consiglieri in carica o cessati.

La trattenuta in garanzia opera per qualsivoglia tipologia di rapporto patrimoniale pendente da qualunque causa dipenda, al fine di evitare disparità di trattamento.

**Art. 30 - *Entrata in vigore***

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.